

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E LA PIATTAFORMA SIAMM

ALCUNE INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PROCESSO PENALE

28 MARZO 2022

Gennaro Ciotola

Art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Carta di Nizza)

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia

Su una corsia parallela all'art 47
della Carta di Nizza

troviamo l'art 74 del Testo
Unico delle Spese di Giustizia

Art. 74 DPR 115/2002

1. E' assicurato il patrocinio nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E' REGOLATO
DAGLI ARTT. DAL 74 AL 141

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002

Faremo il punto sulle istanze di liquidazione nel procedimento penale considerando i soli artt da 74 a 118.

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002

TITOLO I - Artt. da 74 a 89

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

TITOLO II - Artt. da 90 a 114

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.

TITOLO III - Artt. da 115 a 118

Estensione a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale.

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

TITOLO I - Artt. da 74 a 89

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

L'art. 79 TUSG indica esattamente forma e contenuto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

TITOLO I - Artt. da 74 a 89

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

ART. 79 (L) (Contenuto dell'istanza)

1. L'istanza e' redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilita', contiene: a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se gia' pendente;
2. b) le generalita' dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
3. c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini, determinato secondo le modalita' indicate nell'articolo 76;
4. d) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

TITOLO II - Artt. da 90 a 114

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.

Art. 93 (L) Presentazione dell'istanza al magistrato competente
1. L'istanza e' presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo.

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

TITOLO II - Artt. da 90 a 114

Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.

ART. 97 (L) (Provvedimenti adottabili dal magistrato) 1. Il magistrato dichiara inammissibile l'istanza ovvero concede o nega l'ammissione al patrocinio con decreto motivato che viene depositato, con facoltà per l'interessato o per il suo difensore di estrarne copia; del deposito e' comunicato avviso all'interessato. 2. Il decreto pronunciato in udienza e' letto e inserito nel processo verbale. La lettura sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato e' presente all'udienza. 3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, se l'interessato e' detenuto, internato, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero e' custodito in un luogo di cura, la notificazione di copia del decreto e' eseguita a norma dell'articolo 156 del codice di procedura penale.

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002

TITOLO I - Artt. da 74 a 89

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Artt 82 (Onorario e spese del difensore)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, ((. . .)) tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.
2. Nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o il magistrato davanti al quale pende il processo, non sono dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
3. Il decreto di pagamento e' comunicato al difensore e alle parti, compreso il pubblico ministero.

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002

TITOLO I - Artt. da 74 a 89

Disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario

Artt 82 (Onorario e spese del difensore)

In merito la circolare n. 8/3621/7 Ministero giustizia in data 19/11/1990 ha precisato che «[...] *i pagamenti non possono avvenire se non alla definitività dei procedimenti di liquidazione*» che ovviamente consegue alla regolare notifica e comunicazione del relativo decreto.

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002

TITOLO III - Artt. da 115 a 118

Estensione a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale.

ART. 116 (L) (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio.

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002

TITOLO III - Artt. da 115 a 118

Estensione a limitati effetti, della disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale.

ART. 117 (Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile)

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si e' reso successivamente reperibile.

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002

Sulla base di quanto richiesto dal TUSG si può dedurre che sono previste (con riferimento alle attività del Tribunale penale, non considerando in questa sede la liquidazione dell'onorario del difensore della persona ammessa a programma di protezione dei collaboratori di giustizia) due fattispecie:

Difensore della parte ammessa al p.s.s.

Difensore ufficio

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002

Documentazione che sarebbe auspicabile depositare con l'istanza di liquidazione

Difensore della parte ammessa al p.s.s.

Richiesta di liquidazione

Documentazione spese

Copia decreto di ammissione al p.s.s.

Autocertificazione iscrizione lista di cui art 81 TUSG "Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato"

Dichiarazione di permanenza delle condizioni che hanno permesso la concessione del beneficio del p.s.s.

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002

Documentazione che sarebbe auspicabile depositare con l'istanza di liquidazione

Difensore ufficio

Dell'irreperibile

Richiesta liquidazione spese

Documentazione spese

Ricerche (tentativo di notifica, ricerche anagrafiche, Certificato DAP ...)

Dell'insolvente

Richiesta liquidazione

Documentazione spese

Copia atti relativi al procedimento monitorio

TESTO UNICO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA DPR 115/2002

L'istanza di liquidazione

La dichiarazione circa la persistenza dei presupposti che hanno determinato l'ammissione al beneficio dovrebbe essere ribadita anche nell'istanza di liquidazione, così come la dichiarazione del legale circa l'iscrizione allo speciale elenco previsto dall'art 81 TUSG (Elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato).

L'istanza di liquidazione

E' appena il caso di sottolineare quanto sia importante indicare con precisione i numeri di ruolo del procedimento.

Una eventuale inesattezza se riportata nel decreto potrebbe comportare una correzione dell'errore materiale e la rinnovazione delle notifiche.

L'istanza di liquidazione

L'ulteriore indicazione di eventuali elezioni di domicilio facilita notevolmente le attività di notifica.

Il decreto di liquidazione viene a volte depositato senza essere corredato del relativo fascicolo processuale e, laddove non ve ne fosse notizia in decreto o in istanza, le notifiche potrebbero non essere indirizzate al domicilio eletto e/o dichiarato.

*Non basta avere ragione:
bisogna anche, appassionatamente, difenderla.*

Cit.